



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
dal Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)
dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)
e dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO)**

(V. Stampato Camera n. 4299)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 2011*

**Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge
5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni»;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;

f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi

alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

